PRECISAZIONI SULL'ENTRATA IN VGORE DELLE NUOVE PATENTI COMUNITARIE

A seguito circolare Prot. 24640 del 26/10/2015 del Ministero dei Trasporti e dell'entrata in vigore della direttiva 2006/126/CE vengono introdotte due importanti novità in merito al traino dei rimorchi:

- 1. per la conduzione di complessi veicolari composti da un autoveicolo ed un rimorchio T.A.T.S. (Trasporto Attrezzature Turistiche e Sportive), si dovrà <u>fare riferimento esclusivamente</u> alla massa massima autorizzata riportata sulla Carta di Circolazione e non più al peso rilevato sulla bascula al momento del controllo.
- 2. introduzione delle nuove categorie di "Patenti Comunitarie"

Nella fattispecie, per quanto può interessare il traino dei rimorchi per il trasporto delle imbarcazioni di canottaggio, si precisano i seguenti punti:

PATENTE DI CATEGORIA B

Abilita il titolare alla conduzione dei seguenti complessi di veicoli

- Veicolo (pulmino fino ad 8 posti + conducente) la cui massa complessiva autorizzata non superi i 3500 kg. al quale può essere agganciato un rimorchio (leggero) la cui massa complessiva autorizzata non superi i 750 kg.
 - Es.: Pulmino con massa = 3500 kg + rimorchio con massa = 750 kg. Il totale del complesso = 4250 kg.
- Veicolo (fino ad 8 posti + conducente) al quale può essere agganciato un rimorchio con massa complessiva autorizzata <u>superiore a 750 kg.</u> purché la somma del complesso dei veicoli non superi i 3500 kg.
 - Es.: Veicolo con massa = 2500 kg + rimorchio con massa = 900 kg. Il totale del complesso = 3400 kg.

PATENTE DI CATEGORIA B 96

Abilita il titolare alla conduzione dei seguenti complessi di veicoli

- Veicolo (pulmino) con massa complessiva autorizzata non superiore a 3500 kg. al quale viene agganciato un rimorchio con massa complessiva superiore a 750 kg. e la somma del complesso è compresa dai 3500 ai 4250 kg.
 - Es.: Pulmino con massa = 3300 kg + rimorchio con massa = 900 kg. Il totale del complesso = 4200 kg.

PATENTE DI **CATEGORIA B E**

Abilita il titolare alla conduzione dei seguenti complessi di veicoli

- Veicolo con massa complessiva autorizzata <u>inferiore a 3500 kg.</u> con agganciato un rimorchio con massa <u>superiore a 750 kg.</u> (<u>ma inferiore ai 3500 kg.</u>) e la somma del complesso è superiore ai 4250 kg.
 - Es.: Pulmino con massa = 3400 kg + rimorchio con massa = 1200 kg. Il totale del complesso = 4600 kg.

L'art. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2011, n. 59 - Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida recita infatti:

"La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:...

...f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.

(COMPLESSO DI VEICOLI PER I QUALI <u>E' SUFFICIENTE PATENTE DI CAT. B</u>)

Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata <u>superi</u> 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. (COMPLESSO DI VEICOLI PER I QUALI <u>E' RICHIESTA PATENTE DI CAT. B96</u>)

...g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg...

Alberto Vianello